



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA N. 4 DEL 01/05/2026

Oggetto: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL TERRITORIO COMUNALE DI LINAROLO.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" che all'art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n°470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.lgs. del 30/05/2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE" il quale prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

Visto l'art. 83 "Acque di balneazione" del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

Vista la comunicazione di Regione Lombardia prot. G1.2025.0023508 del 13/06/2025 dalla quale si evince che il Comune di Linarolo non rientra nell'elenco delle acque monitorate e di, conseguenza, le acque superficiali ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi "non adibite alla balneazione";

Ritenuto urgente e necessario per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto opportuno, per le considerazioni e le motivazioni suddette e al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica, provvedere all'emanazione del presente provvedimento che istituisca il divieto di balneazione permanente nelle acque del fiume Ticino, dei canali e fossi affluenti e defluenti che attraversano il territorio del Comune di Linarolo, dandone informazione a tutta la cittadinanza;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto il D.lgs. 30 giugno 2008 n. 116 e, in particolare, gli articoli 5 e 15;

Visto art. 50, comma 5 del D.lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, il divieto di balneazione permanente nelle acque del fiume Ticino, nel tratto di attraversamento del territorio comunale di Linarolo e nelle acque dei canali e fossi affluenti e defluenti, che insistono in detto territorio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino a specifica revoca.

AVVERTE

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di Legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito web istituzionale;
- in prossimità degli accessi e alle sponde del fiume mediante il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi.

DISPONE INOLTRE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale;
- alla Prefettura di Pavia;

- alla Questura di Pavia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- all'Agenzia di Tutela della Salute della Provincia di Pavia;
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze>.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi degli articoli 41 e seguenti del D.lgs. n. 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure il ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Linarolo, 01/05/2026

Il Sindaco
Fraschini Paolo Mario